

402769

IN ESTENSIONE DI TASSE E BOLLO
(Art. 147 Testo Unico 28-4-33 n. 1165
prorogato dalla legge 18-3-68 n. 402)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 5407 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantuno, addì nove

del mese di agosto in Brindisi

Avanti a me Ing. Giovanni Roma - Direttore generale dello

I.A.C.P. di Brindisi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione

di detto Istituto, con delibera del 26/2/1971 n. 1914

contratti ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare

ed economica approvato con R. D. 28-4-1938, n. 1165, richiamati in

vigore dall'Art. 8 della Legge 2-7-1949, n. 408, sono personalmente

comparsi:

a) — Il Sig. Dott. Raffaele Fischetto nella qualità di Presidente

dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel

cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. MASSAGLI ANTONIO domiciliato

e residente in BRINDISI;

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. Dott. Raffaele Fischetto nella sua espressa qua-

lità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. Massagli

Antonio

l'appartamento n. 4,

piano, scala F facente parte del 10Cep lotto delle

18 AGO. 1971

Registrato a Brindisi li

Mod. 1 Vol.

al N. 5691

Es. e lire

Il Direttore IL DIRETTORE DOTT. G. FISCHETTO

parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto, sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. unico della Legge 24 novembre 1961, n. 1283 e successive modificazioni.

19°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi, e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

20°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata, se dovuta, nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

21°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone, e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Funzionario rogante.

F.to: Dott. Raffaele Fischetto;

" : Massagli Antonio;

" : Dott. Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante.